COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

# Art. 5

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle acque di cui al testo unico 11 dicembre 1933-XII, numero 1775, contenente le disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, per le quali rimangono ferme le disposizioni stesse, salvo che l'Amministrazione dei lavori pubblici sentira' il parere dell'Ente autonomo prima di decidere sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche o sotterranee.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova |
| Estremi | Legge 20 giugno 1935, n. 1251 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it